

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N.80213470588)

SMART CIG ZC93AF278B

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) con Sede in ROMA (RM) via di Centocelle n. 301, CAP 00175 (CF n. 80213470588) e la Società **XXXXXXXXXXXX** con Sede Legale in **XXXXXXX (XX) XXX XXXXXXXXX** n. **XX**, CAP **XXXXXX** (CF e P.IVA **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**) per la fornitura di n. 16 Connettori Tattici di Superficie di tipo *Raiding Craft* allestiti e completi di dotazioni, sistemi, accessori, mezzi/sistemi di movimentazione/trasporto, supporto logistico e attrezzature complementari per **la Marina Militare Italiana** (di seguito denominata "**MMI**") per l'importo complessivo di € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXX/XX**) (IVA non imponibile).

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
L'anno duemilaventiXXX, il giorno XX del mese
di XXXXXXXXXXXX in ROMA (RM), in una sala del
Ministero della Difesa - (NAVARM), innanzi a
me, Dott. XXXXXX XXXXXXXXXXXX, Ufficiale Rogante
del Ministero della Difesa (NAVARM) autorizzato
a ricevere gli atti di interesse
dell'Amministrazione della Difesa, non
assistito dai testimoni secondo quanto disposto
dall'art. 47 della Legge 16/02/1913 n. 89, così
come modificato dalla Legge 28/11/2005, n. 246.

SONO COMPARSI

il Dott. XXXXXX XXXXXXXXXXXX, Dirigente nel
Ministero della Difesa (NAVARM) in
rappresentanza dell'Amministrazione della
Difesa (di seguito denominata "A.D."), giusta
quanto risulta dal Decreto della Direzione
degli Armamenti Navali n. X del XX/XX/XXXX
registrato alla Corte dei Conti in data
XX/XX/XXXX;

e per l'altra Parte, che nel corso del presente
Contratto sarà denominata "Società", il Sig.
XXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXXXXX (XX) il XX XXXXXX
XXXX (CF n. XXXXXXXXXXXX), in qualità di Legale
Rappresentante della Società XXXXXXXXXXXX XXXX
con Sede Legale in XXXXXXXXXXXX (XX), XXX XXXXXXXXXXXX
n. XX, CAP XXXXX (CF e P.IVA XXXXXXXXXXXXXXXX)
come risulta dalla visura camerale in data XX

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
XXXXXX XXXX o dalla procura con numero di
repertorio XXXX rilasciata in data XX XXXXXX
XXXX da XXXXXXXXXXXX.

Da tali documenti, in atti, io sottoscritto
Ufficiale Rogante ho accertato la piena
capacità del medesimo ad impegnare e
rappresentare legalmente la Società stessa.
Detti comparenti, della cui identità e poteri,
io Ufficiale Rogante sono certo, hanno
richiesto la stipulazione, a mio rogito, del
presente Contratto in forma pubblico
amministrativa elettronica.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione a contrarre
n. 8 del 27/04/2023 del Sig. Direttore di
NAVARM e della relativa revisione 1 in data
XXX, è stata esperita Procedura Ristretta
ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 208/2011
con aggiudicazione all'offerta
economicamente più vantaggiosa mediante
presentazione di offerte segrete, per la
fornitura di:

- Customizzazione battello, definizione
specifiche configurazioni e soluzioni
tecniche, realizzazione di mock up
funzionali, studi aviotrasportabilità

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
e elitrasportabilità

- n. 3 Connettori Tattici di Superficie di tipo *Raiding Craft* versione *Mid Console* (RC-MC) allestiti e completi di dotazioni e sistemi e accessori;
- n. 13 Connettori Tattici di Superficie di tipo *Raiding Craft* versione *Forward Console* (RC-FC) allestiti e completi di dotazioni, sistemi e accessori;
- n. 1 Sistema di tipo RHIB *Handling System Roodberg* o similare;
- n.16 selle multifunzione;
- n. 4 trascinatori elettrici (tipo sogliola);
- n. 2 rimorchi stradali con invaso inclinabile;
- n. 1 Officina *Shelter*;
- prima dotazione parti di rispetto, prestazioni e forniture "a richiesta" a supporto del "Programma CNPM", corsi di formazione, modelli in scala, documentazione tecnica e manuali, manutenzioni preventive per tre anni;
- Supporto logistico integrato in ITALIA per n. 5 anni (opzionale);

al prezzo posto a base di Gara stabilito

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
dall'A.D. di € 21.200.000,00 (Euro
Ventunomilioniducetomila/00) (IVA non
imponibile) più 2.000.000,00 (Euro
duemilioni/00) per il sublotto opzionale;

- tale pubblica competizione è stata tenuta presso il Ministero della Difesa (NAVARM) ai sensi degli artt. 17, 19, 22 e 25 del D.lgs. n. 208 del 15/11/2011 mediante piattaforma del CONSIP-MEF in modalità ASP;
- in base alla valutazione tecnico-economica, la migliore offerta, sotto il profilo di cui sopra, è risultata quella della Società **XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX** con Sede Legale in **XXXXXX (XX), XX XXXXXXXXXXXX n. XX, CAP XXXXX** (CF e P.IVA **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) per l'importo complessivo di € **XX.XXX.XXX,XX** (Euro **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XX**) (IVA non imponibile);
- la Società ha presentato unitamente all'offerta il "Patto di Integrità" sottoscritto in data **XX/XX/XXXX**, e allegato al presente Contratto;
- in data **XX/XX/XXXX** è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nei confronti della Società di cui al precedente punto per l'importo ivi descritto;
- gli Annessi di seguito elencati, acclusi al presente Contratto, ne costituiscono parte

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto integrante:

- l'Annesso n. 01 rev.1 Lotto 2 - "Specifica Tecnica";
- l'Annesso n. 02 rev.1 Lotto 2 - "Descrizione, struttura e suddivisione dei Sub-lotti";
- l'Annesso n. 03 Lotto 2 - "D.U.V.R.I. Statico";
- l'Annesso n. 04 Lotto 2 - "Forniture Governative (GFX)";
- l'Annesso n. 05 rev.1 Lotto 2 - "Prezzi e Termini di adempimento";
- l'Annesso n. 06 Lotto 2 - "Riduzioni di prezzo";
- l'Annesso n. 07 rev.1 Lotto 2 - "Revisione di Prezzo";
- l'Annesso n. 08 Lotto 2 - "Annesso Tecnico".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

1.1 Tenuto conto che la natura dell'appalto è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare, il presente Contratto, rientra nelle ipotesi contemplate dal D.lgs. n. 208 del 15/11/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto forniture nei settori della Difesa e Sicurezza" e dal Regolamento applicativo D.P.R. n. 49 del 13/03/2013 "Regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari" e, per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012 "Regolamento per gli appalti della Difesa", nonché del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici", ove non derogate e compatibili con le norme di cui sopra e con le clausole contrattuali. La citata normativa, benché non allegata al presente Contratto, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S., ne costituisce parte integrante.

1.2 In caso di contrasto fra quanto indicato nel presente Contratto e negli Annessi prevarrà quanto indicato nel Contratto.

ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

2.1 Il Responsabile del Procedimento (di seguito "R.U.P."), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Direttore pro-tempore della 2^ Divisione di NAVARM.

2.2 La comunicazione di avvio dell'esecuzione contrattuale e il nominativo del Direttore

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto dell'Esecuzione del Contratto (di seguito "D.E.C.") avverranno successivamente alla comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente Contratto nei modi di Legge.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente Contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO ED ULTERIORI OBBLIGAZIONI)

4.1 La Società si impegna a fornire, all'A.D.:

- Customizzazione battello, definizione specifiche configurazioni e soluzioni tecniche, realizzazione di mock up funzionali, studi aviotrasportabilità e elitrasportabilità
- n. 3 Connettori Tattici di Superficie di tipo *Raiding Craft* versione *Mid Consolle* (RC-MC) allestiti e completi di dotazioni e sistemi e accessori;
- n. 13 Connettori Tattici di Superficie di tipo *Raiding Craft* versione *Forward Consolle* (RC-FC) allestiti e completi di dotazioni, sistemi e accessori;
- n. 1 Sistema di tipo RHIB *Handling System Roodberg* o similare;
- n.16 selle multifunzione;

- n. 4 trascinatori elettrici (tipo sogliola);
- n. 2 rimorchi stradali con invaso inclinabile;
- n. 1 Officina *Shelter*;
- prima dotazione parti di rispetto, prestazioni e forniture "a richiesta" a supporto del "Programma CNPM", corsi di formazione, modelli in scala, documentazione tecnica e manuali, manutenzioni preventive per tre anni;
- Supporto logistico integrato in ITALIA per n. 5 anni (opzionale);

L'intera fornitura dovrà corrispondere a quanto stabilito dalla seguente documentazione:

- l'Annesso n. 01 rev.1 Lotto 2 - "Specifica Tecnica";
- l'Annesso n. 02 rev.1 Lotto 2 - "Descrizione, struttura e suddivisione dei Sub-lotti";
- l'Annesso n. 03 Lotto 2 - "D.U.V.R.I. Statico";
- l'Annesso n. 04 Lotto 2 - "Forniture Governative (GFX)";
- l'Annesso n. 05 rev.1 Lotto 2 - "Prezzi e Termini di adempimento";

- l'Annesso n. 06 Lotto 2 - "Riduzioni di prezzo";
- l'Annesso n. 07 rev.1 Lotto 2 - "Revisione di Prezzo";
- l'Annesso n. 08 Lotto 2 - "Annesso Tecnico".

Le prestazioni sono organizzate in Sub-Lotti e Ordini come dettagliatamente descritti in **Annesso n. 02 rev.1 Lotto 2** del presente Contratto.

4.2 È fatto obbligo alla Società di redigere un D.U.V.R.I. da sottoporre per la preventiva accettazione all'A.D., in tutti i casi in cui il personale appartenente alla Direzione degli Armamenti Navali, debba svolgere attività a qualsiasi titolo presso gli stabilimenti della Società stessa. Resta salva la previsione di non applicazione di tale obbligo nei casi enunciati dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008. In ogni caso la Società informerà il personale in visita sul protocollo da eseguire in caso di emergenza, sugli eventuali dispositivi di protezione individuale che saranno forniti durante la visita e sulle norme di comportamento da seguire durante la permanenza del personale presso i propri stabilimenti.

4.3 I Battelli dovranno essere realizzati in pieno accordo a quanto prescritto nell'**Annesso n. 01** rev.1 **Lotto 2** del presente Contratto e dovrà essere fornita la Certificazione di Classe, indicata nel medesimo Annesso. La versione del Regolamento da utilizzare sarà quella in vigore alla data di stipula del presente Contratto. Le spese di classificazione di ogni Battello *Raiding Craft*, nonché di collaudo e di sorveglianza, da parte dell'Ente di Classifica IACS, saranno interamente a carico della Società. Eventuali varianti/aggiunte conseguenti a modifiche sia del Regolamento dell'Ente di Classifica IACS che della Certificazione di Classe, successive alla data di stipula del presente Contratto, saranno regolate in conformità a quanto previsto nel successivo art. 8.

ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo contrattuale complessivo per la fornitura di:

- Customizzazione battello, definizione specifiche configurazioni e soluzioni tecniche, realizzazione di mock up funzionali, studi aviotrasportabilità e elitrasportabilità;

- n. 3 Connettori Tattici di Superficie di tipo

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
Raiding Craft versione Mid Consolle (RC-MC)
allestiti e completi di dotazioni e sistemi e
accessori;

- n. 13 Connettori Tattici di Superficie di
tipo Raiding Craft versione Forward Consolle
(RC-FC) allestiti e completi di dotazioni,
sistemi e accessori;

- n. 1 Sistema di tipo RHIB Handling System
Roodberg o similare;

- n.16 selle multifunzione;

- n. 4 trascinatori elettrici (tipo sogliola);

- n. 2 rimorchi stradali con invaso
inclinabile;

- n. 1 Officina Shelter;

- prima dotazione parti di rispetto,
prestazioni e forniture "a richiesta" a
supporto del "Programma CNPM", corsi di
formazione, modelli in scala, documentazione
tecnica e manuali, manutenzioni preventive per
tre anni;

- Supporto logistico integrato in ITALIA per n.
5 anni (opzionale);

è di € XX.XXX.XXX,XX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXX/XX)
(IVA non imponibile, ai sensi del D.P.R.
633/1972), di cui € XXX.XXX,XX (Euro XXXXXX/XX)
per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro
interni alla Società.

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
Gli importi di ciascun Sub-lotto/Ordine sono
dettagliatamente riportati in **Annesso n. 05**
rev.1 **Lotto 2** del presente Contratto.

ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Società dichiara e garantisce che l'intera fornitura oggetto del presente Contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del Contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Società a garanzia della buona esecuzione del Contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, come specificato all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, la Società ha presentato la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria n. XXXXXXXXXXXXX di € XXXXXXXX,XX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXX/XX) in data XX/XX/XXXX, rilasciata dalla XXXXXXXXXX con Sede in XXXXXXXXXXXX (XX), CAP XXXXX, via XXXXXXXXXXXX n. XXX, pari:

- al X% (X per cento) dell'importo contrattuale, essendo la Società in possesso delle certificazioni di Sistema di Gestione della Qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 ultima vigente e UNI EN ISO 14001 ultima vigente (art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016).

La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO, ESECUZIONE CONTRATTUALE E VERIFICA DI CONFORMITA')

8.1 La durata complessiva del presente Contratto, ad esclusione del Sub-Lotto 2.9 opzionale, sarà di n. 58 mesi (cinquantotto mesi) decorrenti dal giorno successivo della data di comunicazione da parte del D.E.C. alla Società, e per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), di "Avvio dell'Esecuzione

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto Contrattuale del Lotto 2".

8.2 I termini di adempimento:

- riferiti per ciascun Sub-Lotto/Ordine sono dettagliatamente definiti nell'**Annesso n. 05** rev.1 **Lotto 2** del presente Contratto.
- di ciascun Sub-lotto/Ordine di riferimento e la relativa esecuzione contrattuale decorreranno dal giorno successivo della data di comunicazione di "Avvio dell'Esecuzione Contrattuale del Sub-lotto/Ordine XX del Lotto 2" alla Società e, per conoscenza a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), mediante apposita comunicazione che verrà disposta dal D.E.C.;
- dei soli Sub-Lotto 2.8.2, 2.8.6 e 2.9 opzionale, ogni attività/intervento verrà attivato "a richiesta" e/o "a tetto di *budget*". Il D.E.C., ricevuta l'esigenza, provvederà a redigere apposita "Richiesta di Esecuzione Attività" e/o "Richiesta di Esecuzione Intervento Tecnico".

8.3 L'esecuzione dell'impresa e la procedura di "Verifica di Conformità" delle varie prestazioni/forniture è regolata dal D.P.R.

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto 236/2012. Nella fattispecie, il controllo delle attività e la redazione della documentazione propedeutica alla "Verifica di Conformità" saranno eseguiti dal personale dell'A.D.. Il pagamento di ciascuna prestazione/fornitura sarà effettuato, a norma di Legge, a seguito del superamento della "Verifica di Conformità", effettuata a cura di apposita "Commissione della Verifica di Conformità" dell'A.D. (di seguito denominata soltanto "Commissione") all'uopo nominata (Organo di Verifica).

8.4 Ai sensi dell'art. 108 del D.P.R. 236/2012, le prestazioni e le forniture di cui all'art. 4 del presente Contratto saranno approntate per la "Verifica di Conformità" nei tempi e con le modalità indicate nel presente Contratto. La data di approntamento delle attività e forniture sarà comunicata non oltre i termini di adempimento previsti in **Annesso n. 05** rev.1 **Lotto 2** del presente Contratto, mediante "Comunicazione di approntamento alla Verifica di Conformità", da inoltrare al D.E.C. per ciascun Sub-Lotto/Ordine.

8.5 Ciascuna attività afferente a ciascun Sub-Lotto/Ordine, sarà sottoposta a "Verifica di Conformità", come di seguito riportato:

8.5.1 per le forniture dei Battelli *Raiding Craft*, di cui i Sub-Lotti/Ordini 2.2 e 2.3, la verifica sarà articolata in:

- Prove in fabbrica (*Factory Acceptance Test* o "FAT");
- Prove in porto (*Harbour Acceptance Test* o "HAT");
- Prove in mare (*Sea Acceptance Trials* o "SAT");

8.5.2 per la fornitura di cui ai Sub-lotti/Ordini 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 la sola "Verifica di Conformità";

8.5.3 per la fornitura delle attività relative ai soli Sub-Lotto/Ordine opzionale, la verifica sarà condotta secondo le modalità del Sub-lotto/Ordine a cui si riferisce la "richiesta".

8.6 La "Verifica di Conformità", dovrà svolgersi:

- entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dall'emissione del "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni/forniture" del Sub-Lotto/Ordine di riferimento;
- secondo le modalità indicate nei "Test Memoranda" (*Acceptance Test*);
- alla presenza di una Commissione, Organo di Verifica ai sensi dell'art. 112 del D.P.R.

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
236/2012, composta da Componenti nominati
con apposito atto formale dall'A.D..

8.7 Le operazioni necessarie alla "Verifica di Conformità" sono interamente svolte a cura e spese della Società. Nell'ambito della condotta di tali "Verifiche di Conformità", la Società è tenuta a fornire il personale, le attrezzature, gli impianti/macchinari, i carbolubrificanti e tutto quant'altro sia occorrente e necessario per l'esecuzione di tutte le verifiche utili, salvo diverse prescrizioni contenute negli Annessi al presente Contratto. Nel caso in cui la Società non ottemperi a siffatto obbligo, il D.E.C./R.U.P. dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispondente dovuto alla Società stessa. Le eventuali spese di missione per il personale dell'A.D. incaricato delle verifiche di conformità resteranno a carico dell'A.D..

8.8 La data di approntamento delle prestazioni/forniture di ciascun Sub-Lotto/Ordine alla "Verifica di Conformità" sarà comunicata dalla Società al D.E.C. con un preavviso di almeno n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) mediante apposita "Comunicazione di approntamento alla "Verifica di Conformità", non oltre i termini di adempimento indicati e

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto comunque coerentemente con quanto stabilito in **Annesso n. 05** rev.1 **Lotto 2** del presente Contratto.

8.9 Per ciascun Sub-Lotto/Ordine la Società dovrà, entro il termine di n. 60 gg.ss. (sessanta giorni solari) prima della "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità":

- comunicare al D.E.C., e per conoscenza a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), della disponibilità di tutti i NSN/NUC previsti nella fornitura in oggetto (con riferimento all'**Annesso n. 08 Lotto 2** del presente Contratto). Il D.E.C. eseguirà gli accertamenti relativi all'identificazione dei materiali, laddove previsti, mediante codice a barre, verificando se la Società abbia avuto la disponibilità di tutti i NSN/NUC nella scadenza sopra indicata. Nel caso di indisponibilità del NSN/NUC:

- per fatto attribuibile a colpa della Società, i materiali saranno considerati non rispondenti al requisito contrattuale e, qualora superati i termini per la "Comunicazione di approntamento alla

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto Verifica di Conformità", si provvederà all'applicazione della penalità riferita all'intero importo del Sub-Lotto/Ordine di riferimento;

- per cause non imputabili alla Società, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la "Comunicazione di approntamento alla "Verifica di Conformità" del Sub-Lotto si intenderanno rispettati.
- Redigere, per i Sub-lotti/Ordini i "Test Memoranda" (salvo diverse indicazioni ricevute dall'A.D.) che dovrà inviare, per la successiva approvazione, al D.E.C.. In caso di rifiuto all'approvazione dei "Test Memoranda", la Società dovrà ripresentarli, con termine perentorio, entro n. 30 gg.ss. (quindici giorni solari) dalla data di ricezione della "Comunicazione di avvenuto rifiuto dei Test Memoranda" del D.E.C.. In caso di rappresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Società sarà penalizzata. Qualora la Commissione ritenga, durante il corso dell'esecuzione della "Verifica di Conformità", di dovere effettuare ulteriori prove o verifiche

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto oltre a quelle indicate nei "Test Memoranda" approvati, le prove aggiuntive o verifiche stesse dovranno essere formalizzate mediante l'emissione di ulteriori "Test Memoranda".

8.10 Per ciascun Sub-Lotto/Ordine, entro il termine di n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) prima della data di inizio della "Verifica di Conformità", la Società dovrà inviare apposita "Comunicazione di Approntamento alla Verifica di Conformità", ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 236/2012; tale comunicazione dovrà essere inviata al D.E.C., e per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.). Tale comunicazione dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

- "la fornitura, oggetto del Sub-Lotto/Ordine di riferimento risponde alle condizioni tecniche contrattuali ed ha superato il collaudo interno";
- "la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Verifica di Conformità".

Tutti i materiali/componenti facenti parte della fornitura, dovranno inoltre essere accompagnati:

- dal Certificato di Conformità secondo

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
quanto previsto dall'art. 2 dell'**Annesso n.**

08 Lotto 2 del presente Contratto;

- dalla Dichiarazione relativa all'applicazione del Regolamento (CE) 1907 del 18/12/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio - "Regolamento REACH" e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'**Annesso n. 08 Lotto 2** del presente Contratto;
- dalla Dichiarazione rilasciata ai sensi della Legge n. 257, del 27/03/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e successive modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'**Annesso n. 08 Lotto 2** del presente Contratto.

Il D.E.C. verifica la completezza di tutta la documentazione citata ed effettua i necessari accertamenti, rilasciando il "Certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni/forniture".

8.11 Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, la Società non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.12 Qualora, per fatto dell'A.D., la Società non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 111 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.

8.13 Ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012 sarà data comunicazione alla Società del luogo e del giorno in cui verrà effettuata la "Verifica di Conformità".

8.14 Per ciascun Sub-Lotto/Ordine, ai sensi dell'art. 114 del D.P.R. 236/2012, l'esito della "Verifica di Conformità" viene formalizzato con la redazione, da parte della Commissione, del "Verbale di Verifica di Conformità", che sarà sottoscritto per accettazione dalla Società, ovvero ad essa trasmesso nell'ipotesi di cui all'art. 115 del D.P.R. 236/2012. Detto documento dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni e forniture contrattuali e dei principali estremi dell'appalto;
- gli estremi del provvedimento di nomina della Commissione;
- la data della "Verifica di Conformità";
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel "Verbale di Verifica di Conformità" sono, inoltre, descritti i rilievi fatti dalla Commissione, le singole operazioni e le verifiche compiute il numero dei rilievi effettuati ed i risultati ottenuti.

8.15 La Commissione, ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 236/2012, potrà avvalersi, dei risultati e delle Prove eseguite durante i controlli dell'andamento delle prestazioni, purché certificate dell'Ente di Classifica riconosciuto IACS senza ripetere, in tal caso, le Prove già documentate.

8.16 Ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. 236/2012, Qualora la Società non concordi con l'esito delle Prove di "Verifica di Conformità", entro n. 20 gg.ss. (venti giorni solari) da quelli in cui ha firmato il relativo "Verbale di Verifica di Conformità" o dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 115 del D.P.R. 236/2012 (Mancato intervento alle Prove di "Verifica di Conformità"), può inviare alla Commissione controdeduzioni e documentazioni. Sulla base di quanto prodotto dalla Società, la Commissione, entro n. 10 gg.ss. (dieci giorni solari) dalla ricezione, può confermare la proposta già formulata o modificarla esponendo le sue

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto ragioni. La Commissione assume la determinazione con atto formale da comunicare alla Società. Tale atto può essere impugnato, presso gli Organi competenti, entro il termine e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni vigenti. Qualora vengano riscontrati difetti di lieve entità e comunque tali da non pregiudicare la funzionalità dei beni/lavori/servizi e/o l'estetica del Mezzo, la Commissione ha facoltà di concedere un termine, non superiore a n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari), entro il quale la Società deve provvedere all'eliminazione del difetto. Qualora, gli stessi, risultino ineliminabili, la Commissione determina, nel Verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito della Società.

8.17 La Commissione, sulla base delle Prove, delle verifiche e degli accertamenti effettuati, tenuto conto delle osservazioni della Società, propone al R.U.P., con apposito Certificato, l'accettazione delle prestazioni /forniture, ovvero la proposta di rifiuto qualora risulti non rispondente alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali.

8.18 Il R.U.P. deciderà con atto formale, ai

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
sensi dell'art 102 del D.P.R. 236/2012,
sull'accettazione, o il rifiuto, di quanto
sottoposto a verifica dandone comunicazione
alla Società.

8.19 Per il rifiuto si applica quanto previsto
dall'art. 117 del D.P.R. 236/2012.

8.20 Il "Certificato di Verifica di Conformità"
deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- gli estremi del Contratto e degli eventuali
Atti Aggiuntivi;
- l'indicazione della Società;
- il nominativo del D.E.C.;
- la data di avvio dell'esecuzione del
Contratto/Lotto/Sub-Lotto/Ordine;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle
prestazioni/forniture;
- le date delle attività di effettiva
esecuzione delle prestazioni/forniture;
- il richiamo agli eventuali Verbali;
- l'importo totale ovvero, se differente,
l'importo a saldo da pagare alla Società.

Il "Certificato di Verifica di Conformità",
dovrà inoltre dare evidenza delle eventuali
penalità e riduzioni di prezzo da comminare in
applicazione all'art. 19 ed all'art. 20 del
presente Contratto.

8.21 La consegna delle forniture dovrà avvenire

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto secondo le seguenti modalità:

- per i Sub-Lotti/Ordini 2.1., 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. e 2.9, salvo diversi accordi con l'A.D., ciascuna fornitura dovrà, ai sensi dall'art. 118 del D.P.R. 236/2012, entro n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) dall'avvenuto rilascio del "Certificato di Verifica di Conformità", essere consegnata presso l'Ente che sarà successivamente indicato dall'A.D..

8.22 La Società dovrà provvedere, a sue intere spese, in conformità a quanto previsto nel presente Contratto e nella documentazione annessa, e per tutta la fase di realizzazione della fornitura, alle seguenti obbligazioni, il cui costo è già compreso nel prezzo contrattuale:

- apprestamento dei Battelli *Raiding Craft* e di tutta l'attrezzatura di supporto, della manovalanza per l'immagazzinamento nel Cantiere, l'imbarco e la sistemazione a bordo del materiale di fornitura e del trasferimento delle forniture, dei materiali e della documentazione tecnico/logistica agli Enti/Comandi destinatari;
- fornitura di materiali consumabili di

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto qualsiasi natura (quali combustibili, lubrificanti, acqua, acqua per consumo umano, ecc.), di energia elettrica, di aria condizionata, delle provviste, del personale, delle attrezzature, degli impianti, dei macchinari necessari alle Prove in Fabbrica ("FAT"), Prove in porto ("HAT"), alle Prove in mare ("SAT") e a tutte le verifiche condotte presso la Società, inerenti alla "Verifica di Conformità", e necessarie al trasferimento di ogni fornitura all'Ente di assegnazione indicato dall'A.D.;

- assistenza di Cantiere per l'installazione della strumentazione ed apparecchi di misura per l'esecuzione delle prove di "Verifica di Conformità";
- quanto specificato nella Specifica Tecnica come incluso dalla fornitura.

8.23 L'Ente/Comando destinatario di ciascuna fornitura dovrà inviare tempestivamente al D.E.C. tutta la documentazione inerente la "presa a carico".

8.24 Il D.E.C., alla ricezione della documentazione di cui al precedente punto, provvederà ad inviare tempestivamente a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), un dossier completo

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto costituito dal "Certificato di Verifica di Conformità" comprensivo dei Verbali di consegna, documenti di assunzione in carico di inventario e qualunque altro documento relativo all'esecuzione contrattuale ritenuto rilevante ai fini della liquidazione del credito.

8.25 Tutte le comunicazioni da parte della Società, soggette a termini stabiliti nel presente Contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'A.D., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo di NAVARM: navarm (at) postacert . difesa . it, nonché successivamente, quella indicata dal D.E.C. designato che provvederà con apposita comunicazione da inoltrare alla Società, informandone NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.).

ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)

9.1 E' ammesso il subappalto in conformità alla vigente normativa.

9.2 Almeno n. 20 gg.ss. (venti giorni solari) prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto di subappalto, la Società dovrà presentare, presso NAVARM - 11^Divisione/VDA, e, per conoscenza, al R.U.P. e/o D.E.C.:

- il Contratto di subappalto;

- la certificazione attestante il possesso, da parte del Subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata;
- una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
- una dichiarazione dalla quale risulti che non sussiste, nei confronti della Società del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016. Dal Contratto di subappalto dovrà risultare, a pena nullità, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136; tale obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alla fornitura di cui all'oggetto

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto contrattuale, e anche nel caso in cui tali contratti non configurino un subappalto, la relativa comunicazione dovrà pervenire a NAVARM - 11^Divisione/VDA e, per conoscenza, al R.U.P..

9.3 I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Società subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dal D.lgs. 50/2016.

9.4 I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente Contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Società contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'A.D..

9.5 La Società contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'A.D. in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 10/09/2003, n. 276.

9.6 In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.2, il Contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, NAVARM dispone l'incameramento della cauzione,

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto spettando all'esecutore solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni già oggetto di "Verifica di Conformità".

ARTICOLO 10 (TIPOLOGIA E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI LAVORATI)

10.1 Tutti i materiali impiegati nella fornitura dovranno rispondere alle Normative richiamate, nella Specifica Tecnica e negli Annessi al presente Contratto. Per la verifica di conformità dei materiali ed oggetti le cui prove e/o collaudi non sono contemplati né dalle citate norme né dalla Specifica Tecnica e dagli Annessi del presente Contratto, varrà quanto previsto dal Piano di Qualità ("PdQ"), una volta approvato.

10.2 Per la fornitura dei sistemi e apparati e materiali, ove non siano espressamente richiamati nella Specifica Tecnica, Annessi del presente Contratto, normative e/o omologazioni particolari, la Società ha l'obbligo di impiegare i materiali, le apparecchiature ed i sistemi tecnologicamente più avanzati offerti dalle linee di prodotto dei fornitori alla data di stipula del presente Contratto.

10.3 Nel caso in cui la Società commissioni a terzi la fornitura e/o l'approntamento di materiali e/o macchinari, l'unico responsabile

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto per la buona esecuzione nei riguardi dell'A.D. rimarrà soltanto la Società.

10.4 È fatto obbligo alla Società di impiegare, ove non in contrasto con la Specifica Tecnica, Annessi del presente Contratto, materiali unificati secondo le Norme UNI.

10.5 È inteso che i soli materiali di provenienza extra UE o da Paesi della UE per i quali non sia ancora in vigore la totale esenzione dei dazi doganali ed oneri o diritti all'importazione, verranno dalla Società introdotti in territorio nazionale in regime di temporanea importazione a proprio nome ed a favore dell'A.D. in qualità di utilizzatore finale.

10.6 Poiché i materiali predetti verranno incorporati nelle apparecchiature oggetto del presente Contratto la Società, dopo l'avvenuta verifica di conformità definitiva con esito favorevole delle apparecchiature stesse, provvederà direttamente alla nazionalizzazione a proprio nome, cura e spese ed a carico delle corrispondenti bollette di temporanea importazione accese a nome della Società.

10.7 In caso di mancata accettazione dei materiali di provenienza estera, la nazionalizzazione o la riesportazione degli

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
stessi rimane a totale carico della Società.

10.8 I combustibili, i lubrificanti, i grassi e tutti gli altri materiali consumabili necessari al funzionamento degli apparati e dei macchinari saranno quelli definiti con la documentazione di cui alla Specifica Tecnica e negli Annessi al presente Contratto. In caso di non definizione dei materiali in argomento, dovranno essere utilizzati prodotti a normativa nazionale. Eventuali deroghe sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dell'A.D..

10.9 È ammessa la subfornitura di beni e servizi destinati ad essere incorporati nella commessa, in conformità a quanto già previsto nel presente Contratto e nei relativi Annessi.

ARTICOLO 11 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)

Le varianti sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi degli articoli 100 e 101 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 12 (PROROGA DEI TERMINI)

12.1 Qualora la Società, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in Contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

12.2 La richiesta di proroga deve essere

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del D.E.C. che, dopo le opportune verifiche, proporrà al R.U.P. il periodo di proroga da riconoscere con congruo anticipo rispetto alla scadenza del Sub-lotto/Ordine a cui la richiesta si riferisce.

12.3 Qualunque fatto dell'A.D., che obblighi la Società a ritardare l'esecuzione del Contratto, dà diritto a una corrispondente proroga dei termini di approntamento o di consegna.

ARTICOLO 13 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

13.1 Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del D.lgs. 50/2016, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, impediscano temporaneamente l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle prestazioni, il D.E.C. proporrà al R.U.P. di ordinare la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità ivi precisate.

13.2 Ai sensi del comma 2 del citato art. 107, la sospensione può altresì essere disposta dal R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione di

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposte con atto motivato dalle Amministrazioni competenti.

13.3 Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse, ai fini della sospensione dell'esecuzione del Contratto, le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate Italiane e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione. Il R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del Contratto.

13.4 La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del Contratto.

13.5 Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

13.6 Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad 1/4 (un quarto) della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i n. 6 mesi

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto (sei mesi) complessivi, la Società può richiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi alla risoluzione, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

13.7 Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

ARTICOLO 14 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)

14.1 Fatte salve le ipotesi di risoluzione previste, laddove richiamato, negli articoli del presente Contratto, l'A.D. può risolvere il Contratto nei casi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016, nonché all'art. 124 del D.P.R. 236/2012.

14.2 L'A.D. ha altresì diritto di recedere dal Contratto in qualunque tempo, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 107 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 15 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Società assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possano essere

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
vantati dai terzi per le prestazioni oggetto
del presente Contratto, tenendo indenne l'A.D.
da qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai
sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 16 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

16.1 Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'A.D. di vigilare sull'andamento dell'attività di realizzazione di ogni fornitura e delle attività regolate dai Sub-lotti/Ordini, essa può procedere alla "Verifica di Conformità", nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando il D.E.C. e altro personale a ciò delegato. Detto personale avrà libero accesso agli uffici, nelle officine della Società, dei suoi subappaltatori e subfornitori. In tal caso la Società deve essere invitata ai controlli e, al termine degli stessi, deve essere redatto apposito "Verbale". I Verbali, da trasmettere a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.), entro n. 15 gg.ss. (quindici giorni solari) successivi alla data di ultimazione dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

16.2 La Società dovrà tenere aggiornato il

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
"Piano temporale delle attività" e comunicare
tempestivamente all'A.D. le informazioni
necessarie per l'esecuzione dei controlli.

16.3 La Società, nell'ambito di tale Verifica,
dovrà presentare il proprio Piano di Qualità
("PdQ"), il Documento di Valutazione dei Rischi
("DVR") e il Piano di Sicurezza ("PdS").

16.4 Nel caso che i controlli risultassero
impossibili per il rifiuto da parte della
Società, di consentirli o, comunque, di fornire
le informazioni necessarie per eseguirli,
l'A.D. ha facoltà di risolvere il Contratto con
incameramento della cauzione per grave ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi
dell'art. 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del D.lgs.
50/2016, sono ammesse le cessioni di crediti
stipulate con atto pubblico o scrittura privata
autenticata e tempestivamente notificate a
NAVARM - 12^Divisione/VDA. L'A.D. ha facoltà di
rifiutare le cessioni di credito con
comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro n. 45 gg.ss. (quarantacinque
giorni solari) dalla notifica della cessione.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI)

18.1 Ai sensi e per gli effetti del D.lgs.

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto 231/2002 e successive modifiche, le Parti, considerata la particolare natura del presente Contratto, alla cui esecuzione devono partecipare diversi organi dell'A.D., aventi varia dislocazione nel territorio italiano, concordano che i pagamenti saranno disposti, da NAVARM - 12^Divisione/VDA, entro n. 60 gg.ss. (sessanta giorni solari) decorrenti dalla ricezione della relativa fattura la quale dovrà essere emessa successivamente all'emissione del "Certificato di Pagamento" da parte del R.U.P.. Ciascuna fattura elettronica emessa dalla Società dovrà contenere, oltre all'indicazione degli elementi normativamente previsti, anche i seguenti dati essenziali:

- RAT (Richiesta Attività Tecnica)/RAP (Richiesta Acquisizione PP.dd.RR)/RARP (Richiesta Attività Riparazioni Parti);
- Numero Lotto/Sub-lotto/Ordinativo;
- Numero di Contratto/Atto Aggiuntivo;
- Numero del Certificato di Pagamento;
- Indicazione del conto corrente dedicato come indicato dall'art. 24 del presente Contratto.

18.2 I pagamenti delle prestazioni saranno effettuati con le seguenti modalità:

- 90% (novanta per cento) dell'importo di

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
ciascun Sub-lotto e/o Ordine, entro n. 60
gg.ss. (sessanta giorni solari) dalla data
di ricezione/accettazione della fattura
elettronica che dovrà essere emessa dalla
Società dopo l'emissione del "Certificato
di Pagamento" da parte del R.U.P.;

- 10% (dieci per cento) dell'importo di
ciascun Sub-lotto e/o Ordine, entro n. 60
gg.ss. (sessanta giorni solari) dallo
scadere del relativo periodo di garanzia.
L'importo associato a tale percentuale
potrà essere liquidato, su espressa
richiesta della Società, contestualmente al
quello relativo al precedente 90% (novanta
per cento) dietro presentazione di idonea
cauzione di pari importo, che sarà
svincolata anch'essa a seguito della
dichiarazione di fine garanzia.

18.3 Successivamente all'emissione del
"Certificato di Pagamento" da parte del R.U.P.,
la Società provvederà all'emissione della
relativa fattura elettronica, intestandola a
NAVARM - 12^ Divisione/VDA. Detta fattura dovrà
essere inoltrata secondo le modalità di cui al
D.M. 03/04/2013, "Regolamento in materia di
emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto amministrazioni pubbliche", e corredate dal Codice Univoco Ufficio "AKNT6P".

18.4 In merito all'anticipazione del prezzo nella misura prevista per le prestazioni di ciascuna annualità contabile del Contratto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti e prevista ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, e del art. 159 comma 4-*bis* del D.lgs. 50/2016, la Società ha espresso l'intenzione di non avvalersi di tale possibilità come esplicitamente indicato nella comunicazione di cui al prot. XXXXXXXXXXXX del XX/XX/XXXX allegata all'Offerta.

18.5 Il D.E.C. provvederà ad inviare tempestivamente al R.U.P., in formato elettronico, un *dossier* completo costituito dal "Certificato di Verifica di Conformità" comprensivo di altri documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito (in particolare il conteggio degli eventuali giorni di ritardo maturati, le mancate forniture e gli eventuali difetti di prestazioni rilevati).

18.6 Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del D.lgs. 231/2002. Gli interessi

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto
di mora decorreranno dal giorno successivo alla
data di scadenza del suddetto termine.

ARTICOLO 19 (PENALITÀ)

19.1 Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione contrattuale, relativo ad ogni Sub-lotto/Ordine, la penalità da applicarsi sarà pari allo 0,5% (zero virgola cinque per mille) del valore dello stesso per ogni giorno di ritardo. La penalità complessiva massima non potrà eccedere, comunque, il 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo Sub-lotto/Ordine, così come previsto all'art. 125 del D.P.R. 236/2012. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, per cause non imputabili alla Società, non darà luogo ad applicazione della penale; al contrario il ritardo per cause imputabili alla Società darà luogo all'applicazione della penale secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

19.2 Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

19.3 Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

19.4 L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre n. 30 gg.ss. (trenta giorni solari) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al R.U.P., il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni. L'A.D. si pronuncerà sull'accoglimento o meno dell'istanza.

ARTICOLO 20 (RIDUZIONI DI PREZZO)

20.1 Saranno applicate riduzioni di prezzo, ovvero rifiuto della fornitura in toto, per mancate forniture o qualora nelle Prove di "Verifica di Conformità" le prestazioni degli apparati risultassero non conformi a quanto

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto previsto nella Specifica Tecnica e in **Annesso n. 01** rev.1 **Lotto 2** del presente Contratto. In particolare, saranno anche previste riduzioni di prezzo per difetto di prestazioni/mancate forniture riferite alle opzioni di cui alla matrice di premialità tecnica adottata in fase di Gara.

20.2 In **Annesso n. 06 Lotto 2** del presente Contratto sono riportate le metodologie da adottare per il calcolo della riduzione di prezzo per mancate forniture/difetto delle prestazioni ovvero le condizioni di rifiuto delle forniture.

20.3 Qualora i difetti di prestazione/mancata fornitura determinino un importo della riduzione del prezzo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'intero Contratto, il R.U.P. ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del Contratto per grave inadempimento.

ARTICOLO 21 (REVISIONE DI PREZZO)

E' ammessa la revisione di prezzo. Si rimanda a quanto riportato nell'**Annesso n. 07** rev.1 **Lotto 2** del presente Contratto.

ARTICOLO 22 (MODALITÀ DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. n. 367 del 20/04/1994 "Regolamento

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente Contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul Conto Corrente bancario dedicato, n. **XXXXXXXXXX** intestato al nome della Società contraente presso la Banca **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Codice IBAN **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**) o presso l'Ufficio Postale e la/le persona/e delegata/e ad operare su di esso è/sono il/i Sig./Sigg. nato/i a **XXXXXXXXXX** (XX) il **XX XXXXXXXXXXXX XXXX**, CF n. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Eventuali variazioni delle coordinate bancarie dovranno essere tassativamente e tempestivamente comunicate dalla Società a NAVARM - 12^Divisione/VDA e, per conoscenza, a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.). La Società dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 23 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ)

La Società assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto all'art. 3 della Legge 136/2010, e successive modificazioni e integrazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.) e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - di ROMA.

ARTICOLO 24 (GARANZIE)

Per i Sub-lotti/Ordini 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 la garanzia avrà una durata di n. 1.825 gg.ss. (milleottocentoventicinque giorni solari);

Per il Sub-lotto/Ordine 2.9 (opzionale), la garanzia avrà una durata di n. 730 gg.ss. (settecentotrenta giorni solari);

In tale ciascun periodo, la Società si impegna, anche a nome degli eventuali subfornitori, a riparare o sostituire, a sua intera cura e spese (compresi i materiali consumabili, ecc.), tutte quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto della "Verifica di Conformità", si dimostrassero non conformi ai requisiti della Specifica Tecnica e degli Annessi del presente

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto Contratto, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Per ogni Sub-lotto/Ordine oggetto dell'applicazione della garanzia, le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Società e restituite dalla Società stessa, a sua cura e spese. Alcune sostituzioni o interventi potranno essere eseguiti, a giudizio discrezionale dell'A.D., presso lo stabilimento della Società, unitamente agli accertamenti di fine garanzia. Gli obblighi di garanzia si estenderanno anche ai difetti costruttivi che, non appalesatisi durante il periodo delle prove contrattuali, si rendessero manifesti nell'esercizio delle forniture, di cui ai Sub-lotti/Ordini oggetto dell'applicazione della garanzia. Le riparazioni saranno compiute dalla Società con i propri mezzi oppure con quelli dell'A.D. se questa lo giudicherà preferibile per esigenze di servizio; in tal caso l'A.D. esigerà da parte della Società il rimborso delle spese affrontate senza alcun aumento a titolo di spese generali lasciando i materiali sostituiti a disposizione della Società. Tutte le spese

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della Società, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio. I suddetti obblighi di garanzia costituiscono l'unico rimedio a favore dell'A.D. e le sole obbligazioni a carico della Società ed escludono ogni altra responsabilità in capo alla Società. Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Società avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Società della comunicazione con cui verrà invitato ad eliminare l'inconveniente verificatosi, sino alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito Verbale. Il Verbale dovrà descrivere gli inconvenienti a carico della Società comprendendo anche quelli accertati nel "Certificato di Verifica di Conformità" per i quali la Società non abbia già provveduto alla scadenza dei termini e degli effetti della stessa, redigere la "Dichiarazione di fine garanzia", che deve essere inviata tempestivamente al D.E.C..

Il D.E.C. provvederà a inoltrare la "Dichiarazione di fine garanzia", corredata di ogni altro documento utile alla finalizzazione dell'attività afferente al Sub-Lotto/Ordine di riferimento, a NAVARM - 2^Divisione (R.U.P.) che provvederà a trasmetterla, per la liquidazione di quanto dovuto e lo svincolo delle somme trattenute alla Società, a NAVARM - 12^Divisione/VDA.

ARTICOLO 25 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

25.1 La Società è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

25.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'A.D. trattiene dal "Certificato di Pagamento" emesso dal R.U.P., l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto previdenziali ed assicurativi.

ARTICOLO 26 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Società, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-*bis* e 16-*ter* del R.D. n. 2440 del 18/11/1923 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato", le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente Contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica. Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro n. 5 gg.ss. (cinque giorni solari) dalla data di stipulazione del presente Contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data della scadenza fissata fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto a NAVARM - 11^a Divisione/Ufficiale Rogante, per essere allegato al Contratto. Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto Contratto, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'articolo 72 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.. L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro", e successive modificazioni e integrazioni, è dovuta nella misura fissa di € 200,00 (Euro duecento/00).

ARTICOLO 27 (DOMICILIO DELLA SOCIETÀ)

A tutti gli effetti del presente Contratto la Società elegge domicilio in **XXXXXXXXXX (XX),**
XXX XXXXXXXXXX n. XX, CAP XXXXX, XXXXXXXX (XX).

ARTICOLO 28 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)

La Società, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, e in aggiunta alla sottoscrizione del Patto di Integrità citato nelle premesse e costituente l'**Allegato n. 01** rev.1 **Lotto 2** al presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R.. A riguardo, si dà atto che l'A.D. ha

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto trasmesso alla Società, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori ed eventuali subappaltatori, fornendo prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del Contratto. Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'A.D. contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'A.D. darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni.

ARTICOLO 29 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente Contratto, mentre vincola la Società contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio per l'A.D. soltanto dopo che sarà stato approvato nei modi di Legge e il relativo Decreto di approvazione sarà stato registrato presso gli Organi di

Allegato A rev. 1 Lotto 2 - Progetto di Contratto controllo previsti dalla vigente normativa (Ufficio Centrale del Bilancio - Corte dei Conti). L'A.D. provvede a comunicare alla Società l'intervenuta registrazione del Decreto approvativo del Contratto. In caso di mancata approvazione del Contratto la Società ha diritto soltanto al rimborso delle somme versate per le spese contrattuali, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di versamento fino alla data di effettivo rimborso.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle Parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

p. LA SOCIETA'

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Società **XXXXXXXXXXXXX** dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: ART. 6 - (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA), ART.18 - (PAGAMENTI); ART. 24 (GARANZIE), ART. 28 - (OBBLIGHI DI CONDOTTA), ART. 29 (VINCOLO CONTRATTUALE), Annesso n. 06 del presente

Contratto (RIDUZIONE DI PREZZO) .

P. LA SOCIETA'

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE
